



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO
PER LA LOMBARDIA

composta dai magistrati:

dott. ssa Simonetta Rosa	Presidente
dott. Marcello Degni	Consigliere
dott. Giampiero Maria Gallo	Consigliere
dott. Mauro Bonaretti	Consigliere
dott. Luigi Burti	Consigliere
dott. Donato Centrone	I Referendario
dott.ssa Rossana De Corato	I Referendario
dott. Giovanni Guida	I Referendario (relatore)
dott.ssa Sara Raffaella Molinaro	I Referendario

nella camera di consiglio del 10 ottobre 2018

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011;

Visto il decreto del Ministero dell'interno 23 gennaio 2012;

Considerato che il Comune di Lurano (BG) non ha trasmesso, entro i termini previsti dall'art. 16, comma 26, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio finanziario 2017;



Vista la nota prot. 14550 del 29 settembre 2018, trasmessa via PEC, con cui il magistrato istruttore, dopo diversi solleciti in corso d'anno, ha nuovamente richiesto l'invio del ridetto prospetto entro il termine ultimo del 4 ottobre 2018;

Accertato l'ulteriore protratto mancato inadempimento, il magistrato istruttore ha chiesto al Presidente della Sezione la fissazione di una camera di consiglio per la discussione collegiale;

Udito il relatore, dott. Giovanni Guida

Considerato in fatto e diritto

L'art. 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito dalla legge n. 148 del 2011, ha stabilito che le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali siano elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto consuntivo (art. 227 del d.lgs. n. 267 del 2000), da trasmettere alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti (oltre a dover essere pubblicato nel sito internet dell'ente locale) entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto. Il decreto del Ministero dell'interno 23 gennaio 2012, in attuazione del citato art. 16, comma 26, ha adottato lo schema tipo di prospetto, prevedendo che debba essere compilato e sottoscritto dal Segretario generale e dal Responsabile dei servizi finanziari, oltre che dall'Organo di revisione economico-finanziaria.

Con la deliberazione n. 151/2012/IADC del 26 aprile 2012, questa Sezione ha definito le linee guida per l'esame dei prospetti delle spese di rappresentanza, indicando i criteri di verifica, sia di carattere sostanziale che procedimentale. In particolare:

1) ciascun ente locale deve inserire, all'interno del bilancio di previsione, apposito capitolo in cui vengono individuate le risorse destinate all'attività di rappresentanza, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica fissati dal legislatore;


2) esulano dall'attività di rappresentanza quelle spese che non siano strettamente finalizzate a mantenere o accrescere il prestigio dell'ente locale verso l'esterno, nel rispetto della diretta inerenza ai fini istituzionali;

3) non hanno finalità rappresentative verso l'esterno le spese destinate a beneficio dei dipendenti o amministratori appartenenti all'ente che le dispone;

4) le spese di rappresentanza devono essere congrue rispetto ai valori economici di mercato ed alle finalità per le quali vengono erogate;

5) l'attività di rappresentanza non deve porsi in contrasto con i principi di imparzialità e di buon andamento, di cui all'art. 97 della Costituzione.

Si tratta di principi elaborati, nel corso degli anni, dalla giurisprudenza contabile, in assenza di una precisa definizione legislativa di spese di rappresentanza (cfr., per tutte, Corte dei conti, Sezioni giurisdizionali Umbria n. 160/2000, Friuli n. 121/2002 e Abruzzo n. 394/2008; Sezione controllo per la Toscana n. 428/2009). L'elaborazione giurisprudenziale ha poi trovato nuova linfa dalla novella normativa con l'avvento della specifica funzione di controllo attribuita alle Sezioni regionali della



Corte dei conti. Possono richiamarsi, per tutte, i principi di diritto affermati dalla scrivente Sezione regionale di controllo nelle deliberazioni nn. 344, 360 e 467 del 2012, nn. 36, 54 e 55 del 2013, nn. 88, 98 e 99 del 2014, n. 306 del 2015 e n. 136/2016/VSG.

Il Comune di Lurano, anche dopo la sollecitazione formale inviata in data 29 settembre 2018, non ha trasmesso il prospetto delle spese di rappresentanza sostenute nell'esercizio finanziario 2017.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia

accerta

il mancato invio, da parte del Comune di Lurano, del prospetto esponente le spese di rappresentanza impegnate nel corso dell'esercizio 2017


invita

ad adempiere all'invio dei provvedimenti o dei documenti imposti da specifiche disposizioni di legge entro i termini da queste ultime prescritti

dispone

la trasmissione della presente deliberazione al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale ed al Collegio dei revisori dei conti del Comune di Lurano, nonché la pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Il magistrato relatore
(dott. Giovanni Guida)



Depositata in segreteria

11 OTT 2018

Il direttore della segreteria

(dott.ssa Daniela Parisini)



Il Presidente
(dott.ssa Simonetta Rosa)

